

La nostra rubrica, lo scorso 28 febbraio, ha già dedicato alla sentenza della Corte costituzionale 18 gennaio 1990 n. 30, un articolo di Guglielmo Simoneschi. È utile tornare su questa sentenza - anzi sarà utile aprire su queste colonne un'ampia discussione - in quanto essa rappresenta un momento di svolta nel dibattito sul sindacato maggiormente rappresentativo e sui rapporti tra i privilegi e questo riconoscimento del principio di libertà sindacale.

Come è noto, il titolo III dello Statuto dei lavoratori limita il riconoscimento dei diritti sindacali ivi previsti alle rappresentanze aziendali formate ad iniziativa dei lavoratori, nell'ambito dei sindacati di cui all'art. 19 della legge stessa. Fin dalla sua apparizione, questo riconoscimento di particolari diritti ai sindacati più rappresentativi è stato oggetto di rilevanti dubbi di legittimità costituzionale in relazione al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e alla libertà sindacale (art. 39 Cost.).

La Corte costituzionale, chiamata una prima volta a occuparsi del problema con la sent. 6 marzo 1974 n. 54, respinse le eccezioni affermando che il legislatore aveva compiuto una scelta razionale in quanto impediva a «singoli individui o (a) piccoli gruppi di lavoratori» di formare rappresentanze sindacali incapaci di svolgere un ruolo effettivo nei confronti di lavoro, al solo fine di godere dei diritti sindacali. Questo forte legame del privilegio con l'effettiva capacità rappresentativa era ribadito nell'interpretazione che la stessa Corte forniva dei criteri di individuazione dei sindacati più rappresentativi posti dall'art. 19.

L'opinione della Corte incontrò una diffusa approvazione da parte degli specialisti i quali avevano attribuito all'art. 19 una funzione definitiva e non permissiva. Si disse, cioè, che la norma non ha la funzione di permettere la costituzione di r.s.a. e lo svolgimento dell'attività sindacale solo nell'ambito dei sindacati privilegiati; questa attività è,

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Myranna Mosci e Jacopo Malignani, avvocati Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Mino Raffone, avvocati Cdl di Torino

Libertà sindacale e rappresentatività

MARIO GIOVANNI GAROFALO

infatti, garantita a tutti dall'art. 39 Cost. e dall'art. 14 dello stesso statuto. Le r.s.a. costituite nell'ambito dei sindacati dell'art. 19, però, proprio per la loro maggiore capacità di rappresentare gli interessi collettivi dei lavoratori, godono direttamente per forza di legge dei diritti sindacali posti dal citato tit. III (assemblea, referendum, permessi ecc.).

Un circolo vizioso

Molta acqua è passata, da allora, sotto i ponti e certamente in peggio: il discorso sarebbe troppo lungo, basti qui richiamare la profondissima ristrutturazione del sistema produttivo, la crisi di rappresentatività dei sindacati e dell'unità sindacale. In questo contesto, va anche collocata la legislazione della seconda metà degli anni 70 e della prima metà degli anni 80 che ha utilizzato la nozione di sindacato più rappresentativo non più solo per consentirgli un rapporto di comunicazione politica e organizzativa con i lavoratori dell'unità produttiva considerata - come è nello Statuto dei lavoratori -, ma per attribuirgli i veri e propri poteri di contrattazione (è, a es., il caso della contrattazione nell'impiego pubblico dei contratti di solidarietà ecc.). Nello stesso tempo, la giurisprudenza - forse in risposta a questa tendenza del

legislatore - (ma anche la prassi amministrativa) interpretava in senso estensivo i criteri dell'art. 19, per cui, sostanzialmente, non esisteva sindacato autonomo con un minimo di struttura federale cui non sia stato riconosciuto lo status di maggiormente rappresentativo. Si è così progressivamente chiuso un vero circolo vizioso man mano che ai sindacati più rappresentativi sono stati riconosciuti poteri indipendenti dall'effettivo consenso che riscuotono tra i lavoratori immediatamte destinatari della loro azione, tanto più il riconoscimento di quella qualità è stato esteso a organizzazioni la cui rappresentatività è quanto mai dubbia quasi solo perché sulla loro carta intestata appare la parola magica «confederazione». Rimanono, invece, fuori della soglia di questi poteri quelle organizzazioni, che pur essendo in grado di mobilitare i lavoratori e godendo, dunque, di un'effettiva capacità rappresentativa, non si siano date (o non si siano date ancora, o non siano capaci di darsi) una struttura federale.

È questo, a mio avviso, il quadro problematico nel quale va inserita la sentenza che stiamo commentando. La vicenda è già stata descritta ampiamente da Simoneschi: in una nota compagnia di assicurazione esiste un sindacato aziendale con un rilevante numero di iscritti: tra la compagnia e questo sindacato viene stipulato un accordo in base al quale a questo sindacato viene

riconosciuto il diritto ai permessi in misura pari a quanto previsto dall'art. 23 St.; la Cassazione (sent. 7/2/1986 n. 783 e 19/3/1986 n. 1913) dichiara nullo l'accordo affermando che l'art. 19 St. va interpretato nel senso del divieto di estendere i diritti sindacali ai sindacati che non realizzano i requisiti della norma. Il Tribunale di Como, chiamato quale giudice di rinvio ad applicare la sentenza della Cassazione, solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale perché, a suo avviso, ove l'art. 19 dovesse essere interpretato, sarebbe in violazione degli artt. 3 e 39 Cost.

Il disagio della Corte

La Corte costituzionale respinge l'eccezione affermando «la razionalità di una scelta legislativa caratterizzata dal ricorso a tecniche incentivanti idonee a impedire un'eccessiva dispersione e frammentazione dell'azione di autotutela e a favorire una sintesi degli interessi non circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di lavoratori».

L'intento di politica del diritto della Corte mi sembra chiaro: si tratta di un orientamento anti-Cobas; al pericolo di frammentazione della rappresentanza sindacale, la Corte risponde vietando alle forme di rappresentanza dei lavoratori

non inserite in unità organizzativa più ampie di godere dei diritti sindacali. Il disagio della Corte di fronte alla propria decisione si mostra con chiarezza nella parte finale della motivazione, precisamente laddove afferma che «è andata progressivamente attenuandosi l'ideoneità del modello disegnato nell'art. 19 a rispecchiare l'effettività della rappresentatività e auspica, da un lato, «strumenti di verifica dell'effettività rappresentativa delle associazioni» privilegiate e, dell'altro, un allargamento dell'area del privilegio alle associazioni «che attraverso una concreta, genuina e incisiva azione sindacale pervengano a significativi livelli di consenso».

Questa espressione di disagio da parte della Corte non tempera, però, il disagio del lettore della sentenza in ordine all'interpretazione restrittiva del fondamento principio di libertà sindacale. Il fenomeno della frammentazione della rappresentanza sindacale è certamente negativo in quanto lascia uno spazio troppo ampio agli egoismi corporativi e mina alla base il valore della solidarietà tra i lavoratori; era, dunque, ben condivisibile la scelta dello Statuto, secondo la sua lettura originaria, di incentivare le forme di aggregazione sindacale a carattere confederale. Ma arrivare a vietare alle organizzazioni sindacali aziendali di ottenere per via di contrattazione collettiva - di cui, ovviamente, andrà accertata la genuinità ex art. 17 St. - il godimento di pari diritti sindacali significa, in realtà, pretendere che la solidarietà tra i diversi gruppi di lavoratori possa essere imposta per legge e non debba, invece, essere ottenuta attraverso un difficile lavoro di sintesi politica tra i diversi interessi che nascono dalla frammentazione della struttura produttiva.

A mio avviso, invece, scorciatoie non ne esistono e di questo si sono mostrate consapevoli le Confederazioni quando, nella loro proposta sulla salvaguardia dei servizi essenziali in occasione di sciopero, hanno respinto ogni tentazione di assumere il monopolio del suo legittimo esercizio.

L'Inps interpreta a suo favore la legge sui lavoratori esattoriali

Sono un lavoratore esattoriale di Novara, dipendente dalla Banca popolare di Novara, e chiedo di sapere, essendo rimasta dal 1° gennaio 1990 la suddetta Banca popolare concessionaria del nuovo servizio riscossione dei tributi nella stessa provincia, se ho diritto, in base all'articolo 124 della legge 43/88, al prepensionamento entro il 31 marzo 1990, beneficiando di cinque anni di anzianità virtuale, che aggiunti ai miei 56 anni di età mi permetterebbero di superare i 60 anni utili per la pensione di vecchiaia.

Lettera firmata
Novara

Nella riunione di martedì 6 febbraio 1990 il Comitato speciale del Fondo esattoriale, di cui sono membro rappresentante della Cgil, si sono discussi i rinvii previdenziali e i criteri per l'applicazione dell'articolo 124 della legge 43/1988 relativi al prepensionamento a seguito dell'entrata in funzione dal 1° gennaio 1990 del Servizio riscossione dei tributi.

I rappresentanti dei lavoratori hanno convenuto sull'interpretazione data dalla Direzione generale dell'Inps circa gli aspetti specifici dell'applicazione dell'articolo 124 della legge 43/88, ma hanno fortemente contestato, insieme con i rappresentanti dell'ex Anert (associazione concessionari esattoriali, oggi Ascobitributi) l'attuale parere, sempre della Direzione generale dell'Inps, sull'aspetto problematico di notevole importanza relativo all'individuazione degli stessi diritti all'esodo stesso.

Infatti, la Direzione generale Inps (il Fondo esattoriale, cioè dei lavoratori dipendenti, è gestito dall'Inps) «sembra non ritenere che quei lavoratori esattoriali, i quali «continuano dal 1° gennaio 1990 a prestare servizio sempre alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nella loro nuova veste di concessionari, così come nel tuo

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

caso, possono presentare la domanda di risoluzione anticipata al rapporto di lavoro con la contestuale richiesta dei benefici previsti dall'articolo 124, legge 43/88». Di fronte alle numerose e motivate argomentazioni dei rappresentanti dei lavoratori e dell'ex Anert la Direzione generale dell'Inps è stata indotta a convocare una nuova riunione del Comitato speciale del Fondo esattoriale, il 14 febbraio scorso, per tornare sul problema, ma anche questa volta senza alcun risultato. Si è deciso pertanto, di demandare la questione al governo affinché i ministri competenti diano la loro interpretazione della legge.

Silvano Oggiano
(Fisac-Cgil)

S. P.
Caltagirone (Catania)

Dal 18 aprile 1948 Dc e alleati ignorano la riforma delle pensioni

Mi sono iscritto nei coltivatori diretti fin dal 1957, ho versato contributi per circa 33 anni; inoltre posso fare valere tre anni di servizio militare e quattro anni in pubblica sicurezza, dalla quale venni licenziato per malattia. Se non sbaglio sono circa 40 anni di contribuzione. Avrei potuto chiedere la pensione di anzianità ma non l'ho fatto perché mi sono illuso che sarebbe stata attuata la riforma delle pensioni e mi sembra vergognoso accettare il minimo.

Un senatore del Pci mi ha detto che per la riforma delle pensioni non c'è volontà politica e passeranno anni prima della sua attuazione; non mi resta perciò che andare in pensione e accettare il minimo. Pensione alla quale avrei potuto avere diritto con solo 15

anni di contributi, 25 anni di versamenti invece mi sono stati rubati da uno Stato che non so con quale diritto si definisce democratico.

Tutti sanno che il lavoro di un coltivatore diretto non ha limite e quello che produce gli viene rapinato, e con quali sacrifici ogni anno si pagano i contributi. A 65 anni, infine, già logori e pieni di acciacchi, i coltivatori diretti ricevono un simile vergognoso trattamento.

È possibile che debbo accettare il minimo senza poter fare nulla? Debo accettare passivamente il furto di tanti anni di contribuzione? Posso chiedere giustizia denunciando il caso alla magistratura?

S. P.
Caltagirone (Catania)

Il parlamentare comunista ha, purtroppo, indicato chiaramente una situazione di fatto: per riordinare e riformare le pensioni manca nella maggioranza parlamentare e nel governo quella che ormai è diventata una espressione comune, cioè la «volontà politica» di un riordino prequasi quanto per quello autonomo.

Lo dimostrano i fatti, a partire dal 1948 in poi. È nel 1948 che la Commissione D'Aragnone (nome del suo presidente) concluse i propri lavori con 83 mozioni che riguardavano proposte concrete valide per l'insieme del mondo del lavoro. A tali conclusioni il Pci aveva dato contributi fondamentali, e lo stesso governo De Gasperi (ministro del Lavoro, l'on. Fanfani) mise tali soluzioni nei propri programmi elettorali, ma dopo il grande successo nelle elezioni del 18 aprile 1948, la Democrazia cristiana assunse immediatamente posizione contraria all'attuazione di quel programma.

Le promesse e gli impegni sono nulli, fin dall'inizio, ogni qualvolta il movimento democratico e i sindacati esprimono ed esprimono programmi e impegni concreti anche con grandi movimenti di massa, ma

ogni volta si è poi verificata una posizione negativa da parte della maggioranza parlamentare, via via costituita e dei relativi governi, governi e maggioranze parlamentari che hanno insabbiato di fatto, ogni proposta positiva e rendendo l'avvenire ancor più difficile per chi è in età pensionabile.

Il sottolineare la mancanza di volontà politica dei signori governativi non vuole certo significare rinuncia all'impegno necessario da parte dei lavoratori e dei pensionati e delle loro organizzazioni sindacali e di partito. La questione è tuttora oggetto di proposte di legge e di iniziative di pressione e di lotta.

Al momento, considerato che gli anni di impegno nella pubblica sicurezza non sono sufficienti per una posizione autonoma non puoi che percolare la pensione nella misura del trattamento minimo che oggi è uguale sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi.

I tempi «storici» delle amministrazioni pubbliche

Il signor Francesco Ferrara di Mugnano del Cardinale (Avellino) ci ha inviato fotocopia di una documentazione allegata alla richiesta fatta al Provveditore agli studi di Ascoli per ottenere «aumento biennale per effetto del riconoscimento di alcune malattie per cause di servizio».

Vista la documentazione pervenuta ci riteniamo pienamente valida la richiesta di assegnazione di aumento biennale. In verità, non saremmo stupiti se la mancata assegnazione non fosse dovuta a mancato riconoscimento, ma a un notevole ritardo nella liquidazione completa delle spettanze. Ciò pensiamo consapevoli dei tempi «storici» che si registrano nell'espletamento di pratiche da parte di pubblici uffici. È nostro auspicio che anche la pubblicazione di queste note contribuisca alla soluzione positiva.

CHE TEMPO FA

IL TEMPO IN ITALIA: un'area di bassa pressione localizzata a Sud-Ovest della penisola iberica convoglia un corpo nuvoloso verso la Francia, corpo nuvoloso che va ad unirsi con un sistema di perturbazioni atlantiche in movimento da Ovest verso Est. Per il momento sulla nostra penisola è ancora in atto un'area di alta pressione atmosferica che però è in fase di graduale attenuazione. Nei prossimi giorni si dovrebbe avere sulle nostre regioni un aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni sparse per il momento saranno di moderata intensità.

TEMPO PREVISTO: sulle regioni settentrionali e su quelle centrali condizioni di tempo variabile caratterizzate da alternanza di annuvolamenti e schiarite. Sulle pianure del Nord e sulle regioni adriatiche si avranno formazioni nebbiose in accentuazione durante le ore notturne. Per quanto riguarda le regioni meridionali prevalenza di cielo sereno o scarsamente nuvoloso.

VENTI: deboli di direzione variabile.

MARE: generalmente poco mosso.

DOMANI: intensificazione della nuvolosità sulle regioni dell'Italia settentrionale con possibilità di precipitazioni sparse a carattere intermittente. Per quanto riguarda l'Italia centrale inizialmente tempo variabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite ma con tendenza ad aumento della nuvolosità e cominciare dalla fascia tirrenica. Sulle regioni meridionali ancora prevalenza di cielo sereno o scarsamente nuvoloso.

TEMPERATURE IN ITALIA

Bolzano	3 26	L'Aquila	2 17
Verona	2 12	Roma Urbe	4 22
Trieste	7 12	Roma Fiumic.	4 17
Venezia	7 14	Campobasso	9 20
Milano	3 17	Bari	5 20
Torino	5 26	Napoli	5 20
Cuneo	11 22	Potenza	7 18
Genova	10 16	S. M. Leuca	10 19
Bologna	0 19	Reggio C.	14 20
Firenze	8 19	Messina	15 19
Pisa	6 19	Palermo	10 16
Ancona	5 11	Catania	6 20
Perugia	8 19	Alghero	9 19
Pescara	4 22	Cagliari	7 23

TEMPERATURE ALL'ESTERO

Amsterdam	9 16	Londra	10 15
Atene	8 16	Madrid	5 19
Berlino	5 12	Mosca	-3 3
Bruxelles	4 14	New York	6 11
Copenaghen	5 6	Parigi	9 18
Ginevra	0 16	Stoccolma	-1 4
Helsinki	-2 2	Varsavia	0 4
Lisbona	14 19	Vienna	14 20

LEGENDA METEOROLOGICA:

- SERENO
- VARIABILE
- COPERTO
- PIOGGIA
- TEMPORALE
- NEBBIA
- NEVE
- MAREMOSSO

ItaliaRadio

LA RADIO DEL PCI

Programmi

Notiziari ogni ora e sommari ogni mezz'ora dalle 6.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

Ore 7: Rassegna stampa.

FREQUENZE IN MHz: Alessandria 90.950; Ancona 105.200; Arezzo 99.800; Ascoli Piceno 95.500 / 95.250; Bari 87.600; Belluno 101.550; Bergamo 91.700; Biella 106.600; Bologna 94.500 / 94.750 / 87.500; Campobasso 99.000 / 103.000; Catania 105.250; Catanzaro 105.300 / 108.000; Cosenza 106.300; Como 87.600 / 87.750 / 96.700; Genova 99.950; Enoga 105.800; Ferrara 105.700; Firenze 104.700; Foggia 94.600; Forlì 107.100; Frosinone 105.550; Genova 88.550; Grosseto 83.500 / 104.800; Imola 107.100; Imperia 88.200; Ischia 100.500; L'Aquila 99.400; La Spezia 102.550 / 105.300; Latina 97.600; Livorno 87.900; Livorno 105.800 / 102.500; Lucca 105.800; Macerata 105.550 / 102.200; Massa Carrara 105.700 / 102.550; Milano 91.000; Modena 94.500; Montalcene 92.100; Napoli 88.000; Novara 91.350; Padova 107.750; Parma 92.000; Pavia 90.950; Palermo 107.750; Perugia 100.700 / 98.900 / 93.700; Potenza 108.900 / 107.200; Pescara 98.200; Pescara 106.300; Pisa 105.800; Pistoia 104.750; Ravenna 107.100; Reggio Calabria 88.050; Reggio Emilia 96.200 / 97.000; Roma 94.800 / 97.000 / 105.550; Rovigo 98.850; Rieti 102.200; Salerno 102.850 / 103.500; Savona 92.500; Siena 94.900 / 106.000; Terni 100.300; Terni 107.600; Torino 104.000; Trento 103.000 / 103.300; Trieste 103.250 / 105.250; Udine 96.900; Valdarno 99.800; Varese 98.400; Vercelli 105.600; Viterbo 97.050

TELEFONI 06/6791412 - 06/6796539

L'Unità

Tariffe di abbonamento

Italia	Annua	Semestrale
7 numeri	L. 295.000	L. 150.000
6 numeri	L. 260.000	L. 132.000
Estero	Annua	Semestrale
7 numeri	L. 592.000	L. 298.000
6 numeri	L. 508.000	L. 255.000

Per abbonarsi versamento sul c.c.p. n. 2397/2007 intestato all'Unità SpA, via dei Taurini, 19 - 00185 Roma oppure versando l'importo presso gli uffici propaganda delle Sezioni e Federazioni del Pci

Tariffe pubblicitarie

A mod. (mm.39 x 40)

- Commerciale ferialte L. 312.000
- Commerciale sabato L. 374.000
- Commerciale festivo L. 468.000
- Finestre L. 1.213.000
- Finestre L. 1.136.000
- Finestre L. 3.373.000
- Manchette di festività L. 1.500.000
- Redazionali L. 550.000

Finanz-Legali-Concess.-Aste-Appalti Feriali L. 452.000 - Festivi L. 557.000

A parola: Necrologie-part-tutto L. 3.000 Economici L. 1.750

Concessionarie per la pubblicità SIPRA, via Bertola 37, Torino, tel. 011/ 57531 SIPRA, via Manzoni 37, Milano, tel. 02/ 63131 Stampa Nigi spa: direzione e uffici viale Fulvio Testi 75, Milano Stabilimenti: via Cino da Pistoia 10, Milano via dei Pelasgi 5, Roma

NEI PRINCIPALI SUPERMERCATI DI COOP LOMBARDIA DAL 12 AL 24 MARZO

BAGUETTE Agritech il kg L. 2.900	PASTA SFOGLIA E PASTA FROLIA FINDUS g 500 L. 2.450 + kg 4.900
PASTICCERIA MIGNON il kg L. 19.800	BRIOCHE cod. L. 400
TORTE MANZONI mod. infante, vaniglia, cioccolato, nocca, meringa pasticcera della nonna g 750 L. 12.400 + kg 1.16.525	BISCOTTI PINZI 400 o 500 grammi L. 2.900

FRESCHI DI FORNO

LA COOP SEI TU. CHI PUO' DARTI DI PIU'!